



Bruxelles, 10.3.2021  
COM(2021) 112 final

2021/0057 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali (di seguito "ITTC"), in relazione alla proposta di proroga dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 (di seguito "ITTA, 2006" o "l'accordo").

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali**

L'ITTA, 2006 si prefigge di favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente e di promuovere la gestione sostenibile delle foreste produttrici di legni tropicali. L'Unione europea è parte dell'ITTA, 2006<sup>1</sup>.

L'ITTA, 2006 ha sostituito l'ITTA, 1994, e il primo accordo ITTA è stato adottato nel 1983 (ITTA, 1983).

L'ITTA, 2006 (adottato nel 2006) è entrato in vigore il 7 dicembre 2011 per un periodo di dieci anni. Pertanto, scadrà il 6 dicembre 2021, a meno che l'ITTC non decida, con voto speciale, di prorogarlo, rinegoziarlo o risolverlo, a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'ITTA, 2006. L'accordo ITTA, 2006 può essere prorogato per un primo periodo di cinque anni e per un periodo supplementare di tre anni, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2.

#### **2.2. Consiglio internazionale dei legni tropicali**

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'ITTA, 2006, il Consiglio internazionale dei legni tropicali (ITCC) è la massima autorità dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali<sup>2</sup> (ITTO). L'ITTO rappresenta circa l'80 % delle foreste tropicali mondiali e oltre il 90 % del commercio di legname e prodotti del legno. L'ITTC è costituito da tutti i membri dell'ITTO. L'ITTO ha due categorie di membri: i produttori e i consumatori. A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, l'ITTC può decidere, con voto speciale, di prorogare, rinegoziare o risolvere l'ITTA, 2006, mentre - a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 - l'accordo può essere prorogato per un primo periodo di cinque anni e per un periodo supplementare di tre anni. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, l'ITTC si adopera affinché tutte le decisioni e raccomandazioni siano adottate per consenso. Se il consenso non può essere raggiunto, l'ITTC adotta una decisione concernente l'ITTA, 2006 con un voto speciale, a norma dell'articolo 44, paragrafo 1. Ai sensi dell'articolo 2, punto 8, per "voto speciale" si intende un voto che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno il 60 % dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, purché detti suffragi siano espressi da almeno la metà dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la metà dei membri consumatori presenti e votanti. A norma dell'articolo 7, lettera a), l'ITTC può anche prendere decisioni senza doversi riunire.

---

<sup>1</sup> 2007/648/CE: Decisione del Consiglio, del 26 settembre 2007, relativa alla firma, da parte della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 262 del 9.10.2007, pag. 6).

<sup>2</sup> L'ITTO è stato istituito con l'ITTA, 1983

I membri dell'ITTC dispongono di 2000 voti in totale (il gruppo dei produttori e quello dei consumatori dispongono di 1000 voti ciascuno). I contributi e i voti annuali sono distribuiti equamente tra queste due categorie. All'interno di ogni categoria, i diritti e i voti dei singoli membri sono calcolati in base al commercio di legni tropicali e, nel caso dei produttori, all'estensione delle foreste tropicali all'interno del paese. L'UE versa la quota più elevata dei contributi dovuti (versati dalla Commissione per tutti gli Stati membri) al bilancio amministrativo dell'ITTO; dispone inoltre del maggior numero di voti (e del maggior numero di membri consumatori) e potrebbe detenere una minoranza di blocco in caso di voto speciale.

### **2.3. La proroga prevista dell'ITTA, 2006**

L'ITTO ha incontrato gravi problemi finanziari legati a investimenti sbagliati di un'ex équipe di gestione del segretariato che hanno comportato la perdita di 18 milioni di USD nel periodo 2012-2015.

L'ITTO ha avviato un processo di risanamento finanziario, attualmente ancora nelle fasi iniziali, sta gestendo gli ammanchi finanziari e gli errori gestionali concernenti progetti e attività e ha avviato una riforma della sua architettura finanziaria. La fase pilota della nuova architettura finanziaria durerà fino al 2022.

La proroga dell'ITTA, 2006 darà all'ITTO e ai suoi membri il tempo necessario per proseguire la riforma dell'architettura finanziaria dell'organizzazione e per consentire all'ITTO di stabilizzarsi pienamente sul piano finanziario e di decidere se l'ITTA, 2006 richieda una revisione sostanziale in futuro.

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

L'atto previsto è una decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione, sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Scopo della presente proposta è chiedere al Consiglio di autorizzare la Commissione a dare l'approvazione o a votare, a nome dell'Unione, a favore della proroga dell'ITTA, 2006 in seno all'ITTC.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>3</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

L'atto che l'ITTC è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Repubblica federale di Germania contro Consiglio dell'Unione europea, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (ITTA, 2006) è stato concluso dall'Unione con la decisione 2001/731/UE<sup>4</sup> del Consiglio ed è entrato in vigore il 7 dicembre 2011.
- (2) A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'ITTA, del 2006, l'accordo rimane in vigore per un periodo di dieci anni dopo la sua entrata in vigore - ossia fino al 6 dicembre 2021 - a meno che il Consiglio internazionale dei legni tropicali, con voto speciale a norma dell'articolo 12, non decida di prorogarlo, rinegoziarlo o risolverlo conformemente alle disposizioni di tale articolo.
- (3) Il Consiglio internazionale dei legni tropicali - in quanto massima autorità dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) - composto da tutti i membri dell'ITTO a norma dell'articolo 6 dell'ITTA, 2006 può decidere di prorogare l'ITTA, 2006 per due periodi, un primo periodo di cinque anni e un periodo supplementare di tre, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2.
- (4) Il Consiglio internazionale dei legni tropicali adotterà una decisione sulla proroga dell'ITTA, 2006, in occasione della sua 57a sessione, che si terrà nel novembre 2021, o tra una sessione e l'altra nell'ambito di un processo decisionale senza riunioni.
- (5) La proroga dell'ITTA 2006 per un periodo iniziale di cinque anni è nell'interesse dell'Unione europea, in quanto l'ITTO si trova ancora nelle prime fasi di un risanamento finanziario e si appresta a riformare la sua architettura finanziaria.
- (6) È opportuno stabilire la posizione dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali,

---

<sup>4</sup> Decisione 2001/731/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2001, relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 294 del 12.11.2001, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali è di approvare o votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 per un primo periodo di cinque anni.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*